

**Proposta di legge**  
**Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021**

**Testi a fronte**  
**(le leggi compaiono secondo l'ordine di menzione nell'articolato)**

Testo vigente	Testo coordinato
<b>Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)</b>	<b>Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)</b>
Art. 1 Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato	Art. 1 Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato
<p>1. Entro il 31 gennaio 2019, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'Sito esterno articolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione</p>	<p>1. Entro il 31 gennaio 2019, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'Sito esterno articolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni),</p>

<p>dei canoni), e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).</p> <p>3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, senza aver precedentemente presentato istanza di concessione alla provincia medesima, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 equivale alla presentazione dell'istanza di concessione.</p> <p>4. Il settore regionale competente procede al rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2019. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato a introitare gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge. L'occupazione di fatto può proseguire fino al rilascio della concessione.</p> <p>5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p> <p>6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:</p> <p>a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;</p> <p>b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p> <p>7. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 abbiano comunque provveduto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'anno 2016, i relativi importi versati sono computati a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per l'anno 2016. Le somme eventualmente eccedenti rispetto agli importi del canone rideterminato sono</p>	<p>e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).</p> <p>3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, senza aver precedentemente presentato istanza di concessione alla provincia medesima, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 equivale alla presentazione dell'istanza di concessione.</p> <p>4. Il settore regionale competente procede al rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2019. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato a introitare gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge. L'occupazione di fatto può proseguire fino al rilascio della concessione.</p> <p>5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p> <p>6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:</p> <p>a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;</p> <p>b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p> <p>7. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 abbiano comunque provveduto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'anno 2016, i relativi importi versati sono computati a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per l'anno 2016. Le somme eventualmente eccedenti rispetto agli importi del canone rideterminato sono compensate a</p>
---	---

compensate a conguaglio con il pagamento del canone entro il 31 dicembre 2019.

8. L'indennizzo di cui al comma 6 è corrisposto entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

9. In deroga all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia sono tenuti, entro il 31 dicembre 2018, al pagamento di una maggiorazione, pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione.

10. In deroga all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che non hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti, entro il 31 dicembre 2018, al pagamento di un indennizzo maggiorato del 20 per cento per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione. L'indennizzo è determinato ai sensi del comma 6, lettera b).

11. Il pagamento dell'indennizzo non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati, né costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.

12. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, il soggetto occupante deve liberare l'area utilizzata senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo l'obbligo di corresponsione delle somme eventualmente dovute rispettivamente ai sensi dei commi 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'articolo 23 del d.p.g.r. 60/R/2016.

13. L'imposta regionale sulle concessioni statali

conguaglio con il pagamento del canone entro il 31 dicembre 2019.

8. L'indennizzo di cui al comma 6 è corrisposto entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

9. In deroga all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia sono tenuti, **entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4**, al pagamento di una maggiorazione, pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione.

10. In deroga all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che non hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti, **entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4**, al pagamento di un indennizzo maggiorato del 20 per cento per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione. L'indennizzo è determinato ai sensi del comma 6, lettera b).

11. Il pagamento dell'indennizzo non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati, né costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.

12. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, il soggetto occupante deve liberare l'area utilizzata senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo l'obbligo di corresponsione delle somme eventualmente dovute rispettivamente ai sensi dei commi 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'articolo 23 del d.p.g.r. 60/R/2016.

13. L'imposta regionale sulle concessioni statali

<p>per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2019 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 68/2016, è versata, entro il 31 dicembre 2019, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018.</p> <p>14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiarò espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>15. Gli indennizzi e le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono gravati da interessi.</p> <p>16. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi dei commi 9 e 10, è condizione ostativa per il rilascio della concessione, fermo restando il recupero delle somme non corrisposte, oltre sanzioni e interessi.</p> <p>16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 57/2017.</p> <p>16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p>	<p>per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2019 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 68/2016, è versata, entro il 31 dicembre 2019, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018 <b>e contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10.</b></p> <p>14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiarò espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>15. Gli indennizzi e le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono gravati da interessi.</p> <p>16. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi dei commi 9 e 10, è condizione ostativa per il rilascio della concessione, fermo restando il recupero delle somme non corrisposte, oltre sanzioni e interessi.</p> <p>16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 57/2017.</p> <p>16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.</p>
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)</b>	<b>Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)</b>
<b>Art. 4</b> Disposizioni per la redazione dei bilanci	<b>Art. 4</b> Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci	1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci

<p>preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l'informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:</p> <p>a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;</p> <p>b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;</p> <p>c) la predisposizione da parte dell'organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l'altro:</p> <p>1. i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;</p> <p>2. le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;</p> <p>3. le misure individuate in attuazione dell'articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell'efficienza nella gestione;</p> <p>4. nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.</p> <p>3. Con le direttive di cui al comma 1 sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione in corso d'anno di almeno un bilancio pre-consuntivo.</p> <p>4. Qualora nel corso dell'anno le attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono</p>	<p>preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l'informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:</p> <p>a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;</p> <p>b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;</p> <p>c) la predisposizione da parte dell'organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l'altro:</p> <p>1. i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;</p> <p>2. le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;</p> <p>3. le misure individuate in attuazione dell'articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell'efficienza nella gestione;</p> <p>4. nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.</p> <p>3. Con le direttive di cui al comma 1 sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione in corso d'anno di almeno un bilancio pre-consuntivo.</p> <p><b>4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative</b></p>
--	---

sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente rappresentato nel bilancio preventivo e nel piano degli investimenti.	<b>procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).</b>
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)</b>	<b>Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)</b>
Art. 90 Contributi alle unioni di comuni	Art. 90 Contributi alle unioni di comuni
<p>1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5:</p> <p>a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;</p> <p>b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:</p> <p>1) sportello unico delle attività produttive;</p> <p>2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;</p> <p>4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a</p>	<p>1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5:</p> <p>a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;</p> <p>b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:</p> <p>1) sportello unico delle attività produttive;</p> <p>2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;</p> <p>4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane,</p>

<p>pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;</p> <p>2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall'unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell'effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all'articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.</p> <p>2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità.</p> <p>3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.</p> <p>4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.</p> <p>4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine</p>	<p>concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;</p> <p>2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall'unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell'effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all'articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.</p> <p>2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità.</p> <p>3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.</p> <p>4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.</p> <p>4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle</p>
---	---

<p>di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L'attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.</p> <p>5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.</p> <p>6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all'articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell'unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7.</p> <p>7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) numero dei comuni partecipanti all'unione;</p> <p>b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;</p> <p>c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;</p> <p>d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;</p> <p>e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio</p>	<p>funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L'attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.</p> <p>5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.</p> <p>6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all'articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell'unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7.</p> <p>7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) numero dei comuni partecipanti all'unione;</p> <p>b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;</p> <p>c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;</p> <p>d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;</p> <p>e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come</p>
--	--

<p>classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;</p> <p>f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.</p> <p>8. Abrogato.</p> <p>9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione.</p> <p>10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui al comma 5.</p> <p>11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.</p> <p>12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.</p> <p>13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che</p>	<p>risultante dall'allegato B;</p> <p>f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.</p> <p>8. Abrogato.</p> <p>9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione.</p> <p><del>10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui al comma 5.</del></p> <p>11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.</p> <p>12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.</p> <p>13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che</p>
---	---

rientrano nell'esercizio associato. 14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9. 15. I contributi di cui ai commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione. 15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.	rientrano nell'esercizio associato. 14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9. 15. I contributi di cui ai commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione. 15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)</b>	<b>Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)</b>
Art. 3 Funzioni istituzionali dell'Autorità	Art. 3 Funzioni istituzionali dell'Autorità
1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni: a) adozione del piano delle attività; b) pianificazione delle aree portuali; c) progettazione e realizzazione delle opere portuali; d) gestione e manutenzione delle aree portuali; d bis) gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative; e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali; f) formulazione, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico, e della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall'articolo 18. 1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis), a ter) ed a quater), della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto	1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni: a) adozione del piano delle attività; b) pianificazione delle aree portuali; c) progettazione e realizzazione delle opere portuali; d) gestione e manutenzione delle aree portuali; <del>d bis) gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative;</del> e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali; f) formulazione, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico, e della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall'articolo 18. 1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis), a ter) ed a quater), della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo

<p>legislativo 31 marzo 1998, n. 112), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).</p> <p>1 ter. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’Autorità può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d bis), esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale.</p> <p>1 quater. Nei casi di cui al comma 1 ter, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali.</p>	<p>1998, n. 112), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).</p> <p><del>1 ter. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’Autorità può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d bis), esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale.</del></p> <p><del>1 quater. Nei casi di cui al comma 1 ter, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Funzioni dei comitati portuali</p> <p>1. Ciascun comitato portuale: a) adotta il piano regolatore portuale; b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13; b bis) il piano industriale di cui all’articolo 3, comma 1 ter; c) approva la relazione annuale sull’attività</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Funzioni dei comitati portuali</p> <p>1. Ciascun comitato portuale: a) adotta il piano regolatore portuale; b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici <del>e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali,</del> nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13; <del>b bis) il piano industriale di cui all’articolo 3, comma 1 ter;</del> c) approva la relazione annuale sull’attività</p>

<p>svolta e sulla gestione del porto.</p> <p>2. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:</p> <p>a) il piano delle attività dell'Autorità;</p> <p>b) il bilancio preventivo economico, nonché il bilancio di esercizio dell'Autorità.</p>	<p>svolta e sulla gestione del porto.</p> <p>2. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:</p> <p>a) il piano delle attività dell'Autorità;</p> <p>b) il bilancio preventivo economico, nonché il bilancio di esercizio dell'Autorità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Funzioni del segretario generale</p> <p>1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.</p> <p>2. Il segretario generale:</p> <p>a) elabora il piano regolatore portuale;</p> <p>b) elabora il piano delle attività;</p> <p>c) elabora la relazione annuale sull'attività svolta e sulla gestione del porto;</p> <p>d) predispone il bilancio preventivo economico dell'Autorità tenendo conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, nonché il bilancio di esercizio;</p> <p>d bis) elabora il piano industriale nei casi di cui all'articolo 3, comma 1 ter.</p> <p>3. Il segretario generale provvede altresì:</p> <p>a) all'istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;</p> <p>b) all'attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;</p> <p>b bis) al rilascio delle autorizzazioni;</p> <p>c) alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;</p> <p>d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità;</p> <p>e) sovrintende e vigila su tutte le attività.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Funzioni del segretario generale</p> <p>1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.</p> <p>2. Il segretario generale:</p> <p>a) elabora il piano regolatore portuale;</p> <p>b) elabora il piano delle attività;</p> <p>c) elabora la relazione annuale sull'attività svolta e sulla gestione del porto;</p> <p>d) predispone il bilancio preventivo economico dell'Autorità tenendo conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, nonché il bilancio di esercizio;</p> <p><del>d bis) elabora il piano industriale nei casi di cui all'articolo 3, comma 1 ter.</del></p> <p>3. Il segretario generale provvede altresì:</p> <p>a) all'istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;</p> <p>b) all'attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;</p> <p>b bis) al rilascio delle autorizzazioni;</p> <p>c) alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;</p> <p>d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità;</p> <p>e) sovrintende e vigila su tutte le attività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Direttive regionali</p> <p>1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:</p> <p>a) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attività;</p> <p>b) i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale;</p> <p>b bis) gli indirizzi per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché per la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Direttive regionali</p> <p>1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:</p> <p>a) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attività;</p> <p>b) i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale;</p> <p>b bis) gli indirizzi <del>per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché per la</del></p>

<p>determinazione delle tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici.</p> <p>2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.</p> <p>3. Nell'ambito del documento di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.</p>	<p>determinazione delle tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici.</p> <p>2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.</p> <p>3. Nell'ambito del documento di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Finanziamento dell'Autorità</p> <p>1. Le entrate dell'Autorità sono costituite:</p> <p>a) dal contributo regionale annuale per il funzionamento dell'ente; stabilito annualmente con legge di bilancio;</p> <p>b) dagli ulteriori contributi ricevuti per le attività di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere previste nel piano delle attività;</p> <p>c) dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;</p> <p>c bis) dagli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e dall'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici;</p> <p>c ter) dagli oneri istruttori.</p> <p>1 bis. L'autorità può altresì stabilire tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Finanziamento dell'Autorità</p> <p>1. Le entrate dell'Autorità sono costituite:</p> <p>a) dal contributo regionale annuale per il funzionamento dell'ente; stabilito annualmente con legge di bilancio;</p> <p>b) dagli ulteriori contributi ricevuti per le attività di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere previste nel piano delle attività;</p> <p>c) dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;</p> <p>c bis) dagli introiti derivanti <del>dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali</del> e dall'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici;</p> <p>c ter) dagli oneri istruttori.</p> <p>1 bis. L'autorità può altresì stabilire tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Testo coordinato</b></p>
<p><b>Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)</b></p>	<p><b>Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Interventi sul porto di Piombino</p> <p>1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Interventi sul porto di Piombino</p> <p><b>1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla</b></p>

portuale del porto di Piombino, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2018, euro 720.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.200.000,00 per l'anno 2021 ed euro 3.450.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2038, per il concorso al rimborso degli oneri di preammortamento e di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell'Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

2 bis. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, altresì attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2018, euro 720.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2021 ed euro 3.450.000,00 annui a decorrere dall'anno

**realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.**

**2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.**

<p>2022 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio.</p> <p>4 bis. Ai fini di cui al comma 2 bis è autorizzata una spesa massima di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 quaterdecies Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano</p> <p>1. Per la progettazione della "Viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello" la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, previa stipula di specifico accordo.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.</p>	<b>Abrogato</b>
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<p><b>Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017)</b></p>	<p><b>Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017)</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Aree demaniali portuali</p> <p>1. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 ter del medesimo articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 per l'anno 2019.</p> <p>2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 600.000,00, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua",</p>	<b>Abrogato</b>

Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018)</b>	<b>Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018)</b>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020 secondo la seguente articolazione per anno: a) abrogata. b) euro 350.000,00 per l'anno 2019; c) euro 350.000,00 per l'anno 2020.</p> <p>2 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.</p> <p><b>2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno: a) euro 350.000,00 per l'anno 2020; b) euro 350.000,00 per l'anno 2021.</b></p> <p>2 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), all'onere di euro 350.000,00 per l'anno <b>2022</b> si fa fronte con legge di bilancio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 6.000.000,00 per la progettazione definitiva degli interventi relativi all'estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 6.000.000,00 per la progettazione definitiva degli interventi relativi all'estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana</p>

<p>fiorentina verso Sesto Fiorentino e verso Bagno a Ripoli (10) e della tratta Leopolda - Le Piagge verso Campi Bisenzio, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:</p> <p>a) per l'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018;</p> <p>b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.</p>	<p>fiorentina verso Sesto Fiorentino e verso Bagno a Ripoli (10) e della tratta Leopolda - Le Piagge verso Campi Bisenzio, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:</p> <p>a) per l'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018;</p> <p><b>b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 330.000,00 per l'anno 2019 ed euro 3.170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020.</b></p>
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<p><b>Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020)</b></p>	<p><b>Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020)</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara</p> <p>1. Al fine di portare a compimento i lavori sull'edificio scolastico di Via Antiga, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad Euro 750.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara</p> <p>1. Al fine di portare a compimento i lavori sull'edificio scolastico di Via Antiga, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad <b>euro 1.100.000,00, di cui 750.000,00 per l'anno 2018 e euro 350.000,00 per l'anno 2019.</b></p> <p><b>1 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti:</b></p> <p><b>a) per l'anno 2018, della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;</b></p> <p><b>b) per l'anno 2019, della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non</b></p>

	universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019)</b>	<b>Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019)</b>
Art. 1 Dissalatore dell'Elba	Art. 1 Dissalatore dell'Elba
<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, nell’arco del triennio 2019-2021, la complessiva somma di euro 2.500.000,00 a titolo di concorso alle spese per la realizzazione di un impianto dissalatore nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, previa sottoscrizione di un accordo di programma fra la Regione Toscana, l’Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio, finalizzato a garantire l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba mediante la realizzazione di interventi, con relativo cronoprogramma, destinati all’approvvigionamento potabile della stessa di seguito denominato “Accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba”.</p> <p>2. L'Accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba è stipulato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell’acquisizione da parte del Tavolo dei sottoscrittori della scheda-intervento che, nell’ambito dell’accordo di programma quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo”, autorizza la realizzazione dell’impianto dissalatore di cui al comma 1.</p> <p>3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente per euro 1.000.000,00</p>	<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, nell’arco del triennio 2019-2021, la complessiva somma di euro 2.500.000,00 a titolo di concorso alle spese per la realizzazione di un impianto dissalatore nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, previa sottoscrizione di un accordo di programma fra la Regione Toscana, l’Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); <del>i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio,</del> finalizzato a garantire l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba mediante la realizzazione di interventi, con relativo cronoprogramma, destinati all’approvvigionamento potabile della stessa di seguito denominato “Accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba”.</p> <p><b>1 bis. All'accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba possono aderire anche i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio.</b></p> <p>2. L'Accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba è stipulato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell’acquisizione da parte del Tavolo dei sottoscrittori della scheda-intervento che, nell’ambito dell’accordo di programma quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo”, autorizza la realizzazione dell’impianto dissalatore di cui al comma 1.</p> <p>3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente per euro 1.000.000,00</p>

<p>per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 e euro 500.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.</p>	<p>per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 e euro 500.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Contributi per la determinazione del battente</p> <p>1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.</p> <p>2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ). È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.</p> <p>4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.</p> <p>5. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Contributi per la determinazione del battente</p> <p>1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.</p> <p>2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ). È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.</p> <p>4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.</p> <p><b>5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l'anno 2019 e di euro 78.000,00 per l'anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale</p>

<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo di euro 712.000,00 per l'anno 2019, di euro 235.000,00 per l'anno 2020 e di euro 310.000,00 per l'anno 2021, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.257.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, secondo la seguente ripartizione:</p> <p>a) euro 712.000,00 per l'anno 2019; b) euro 235.000,00 per l'anno 2020; c) euro 310.000,00 per l'anno 2021.</p>	<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo <b>di euro 602.000,00 per l'anno 2019, di euro 345.000,00 per l'anno 2020</b> e di euro 310.000,00 per l'anno 2021, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.257.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, secondo la seguente ripartizione:</p> <p><b>a) euro 602.000,00 per l'anno 2019;</b> <b>b) euro 345.000,00 per l'anno 2020;</b> c) euro 310.000,00 per l'anno 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci</p> <p>1. Per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per lo scavalco ferroviario di Livorno di cui all'articolo 33, comma 1, della l.r. 86/2014 , in aggiunta alle risorse previste al medesimo articolo 33, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario a RFI, per un importo massimo di euro 5.700.000,00 per l'anno 2021, previa sottoscrizione di un accordo con gli enti interessati.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci</p> <p>1. Per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per lo scavalco ferroviario di Livorno di cui all'articolo 33, comma 1, della l.r. 86/2014 , in aggiunta alle risorse previste al medesimo articolo 33, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario a RFI, per un importo massimo di euro <b>3.200.000,00</b> per l'anno 2021, previa sottoscrizione di un accordo con gli enti interessati.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro <b>3.200.000,00</b> per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Viareggio fino ad un massimo di euro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità</p> <p>1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Viareggio fino ad un massimo di euro</p>

<p>100.000,00 per l'anno 2019, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.</p> <p>2. Il contributo è assegnato secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto del quadro normativo definito dal PIT con valenza di piano paesaggistico regionale.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p>	<p><b>170.000,00 per l'anno 2020</b>, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.</p> <p>2. Il contributo è assegnato secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto del quadro normativo definito dal PIT con valenza di piano paesaggistico regionale.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro <b>170.000,00</b>, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità <b>2020</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata</p> <p>1. Al fine di sostenere economicamente l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e garantirne l'effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata</p> <p>1. Al fine di sostenere economicamente l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e garantirne l'effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.</p> <p><b>2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Suvignano srl, confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre regionali.</b></p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Garanzia Toscana</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Garanzia Toscana</p>

<p>1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).</p> <p>2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.</p> <p>3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:</p> <p>a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";</p> <p>b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.</p> <p>4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.</p> <p>5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi</p>	<p>1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).</p> <p>2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.</p> <p>3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:</p> <p>a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";</p> <p>b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.</p> <p>4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.</p> <p>5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi</p>
---	---

<p>1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 35.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 e 2020.</p> <p>7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione .2019-2021, annualità 2019 e 2020.</p> <p>8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo stimati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.</p>	<p>1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro <b>30.500.000,00</b> per l'anno 2019 ed <del>euro 1.500.000,00</del> per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 <del>e 2020</del>.</p> <p>7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro <b>6.000.000,00 per l'anno 2019</b>, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione .2019-2021, annualità 2019 <del>e 2020</del>.</p> <p>8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo stimati in euro <b>1.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2020</b>, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell'anfiteatro romano</p> <p>1. Per il recupero e ripristino dell'anfiteatro romano di Volterra la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Volterra un contributo straordinario, fino ad un massimo di 250.000 euro, per l'anno 2019, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini la modalità di erogazione e subordinatamente alla previa erogazione di un contributo di pari importo da parte del ministero competente.</p> <p>2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 250.000 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019.</p>	<p style="text-align: center;"><b>abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Testo vigente</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Testo coordinato</b></p>
<p><b>Legge regionale 1 marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per</b></p>	<p><b>Legge regionale 1 marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per</b></p>

<p><b>fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS64 “Porrettana”)</b></p>	<p><b>fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS64 “Porrettana”)</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45</p> <p>1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l’interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto”, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.</p> <p>2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del 15 aprile 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016–2018, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subito e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;</p> <p>b) è in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui all’alinea del presente comma;</p> <p>c) il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;</p> <p>d) il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavori, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell’impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.</p> <p>3. Il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45</p> <p>1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell’ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3 bis Tiberina e l’interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto “Puleto”, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei Comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.</p> <p>2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del <b>30 settembre 2019</b>, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016–2018, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subito e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;</p> <p>b) è in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al valore mediano di cui all’alinea del presente comma;</p> <p>c) il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;</p> <p>d) il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavori, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell’impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.</p> <p>3. Il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione</p>

<p>e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.</p> <p>4. È, altresì, riconosciuto un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall'interruzione del traffico sulla viabilità della E45.</p> <p>5. Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, è erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.</p> <p>6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.</p>	<p>amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.</p> <p>4. È, altresì, riconosciuto un contributo “una tantum” a favore delle imprese di autotrasporto merci, aventi sede legale e operativa nei comuni individuati a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, tenuto conto degli svantaggi e dei maggiori costi derivanti da percorsi stradali aggiuntivi causati dall'interruzione del traffico sulla viabilità della E45.</p> <p>5. Il contributo, pari ad euro 300,00 per ciascun veicolo adibito al trasporto cose, è erogato previa istanza presentata dal rappresentante legale delle imprese suddette, mediante autocertificazione e secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.</p> <p>6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.</p> <p><b>6 bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge questa-da numerare in Consiglio-, riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Norma finanziaria</p> <p>1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 1 bis, 2 e 3, è autorizzata la spesa massima di euro 300.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, è stimata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Norma finanziaria</p> <p><b>1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</b></p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, è stimata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di</p>

<p>calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p> <p>3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:</p> <p>Anno 2019</p> <p>- In diminuzione</p> <p>Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00;</p> <p>- In aumento</p> <p>Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00.</p>	<p>calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.</p> <p>3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:</p> <p>Anno 2019</p> <p>- In diminuzione</p> <p>Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00;</p> <p>- In aumento</p> <p>Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 320.000,00.</p>
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021)</b>	<b>Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021)</b>
Art. 16 Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato	Art. 16 Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato
<p>1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del regolamento adottato con decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, ad integrazione degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2016”).</p> <p>2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al d.m. trasporti 125/2017.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01</p>	<p>1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del regolamento adottato con decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per un massimo di euro 500.000,00 per l'anno <b>2020</b>, ad integrazione degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2016”).</p> <p>2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al d.m. trasporti 125/2017.</p> <p>3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno <b>2020</b>, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01</p>

“Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 –2021, annualità 2019.	“Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 –2021, annualità <b>2020</b> .
---	---